



COMUNE DI RODENGO SAIANO

PROVINCIA DI BRESCIA

P.zza Vighenzi n.1 C.A.P. 25050 - Codice Fiscale 00632150173

TEL. 030 6817726 - FAX. 030 6817737 e.mail: tecnico@rodengosaiano.net

Area Tecnica - Settore Ecologia, Ambiente e Attività Produttive

ORDINANZA N. 26 /2020

**APERTURA DELLE PORTE DI ACCESSO AGLI ESERCIZI
COMMERCIALI/TERZIARI DURANTE IL PERIODO
DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
(RISCALDAMENTO) E CLIMATIZZAZIONE ESTIVA (RAFFRESCAMENTO)
FINO AL TERMINE DELLO STATO EMERGENZIALE DA CORONAVIRUS SARS-CoV-2**

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- in data 30/01/2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- in data 11/03/2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha poi dichiarato che l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la situazione epidemiologica è in continua evoluzione ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia porta ad un necessario e costante monitoraggio dei casi sul territorio nazionale e regionale;

VISTE le continue misure intraprese dal Governo della Repubblica Italiana per contrastare il diffondersi dell'epidemia da SARS-CoV-2, le cui ultime misure risalgono al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26/04/2020, mediante il quale all'art. 1, comma 1, lettera z) è peraltro disposta *la sospensione delle attività commerciali al dettaglio fino alla data del 17/05/2020, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità come individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia garantito l'accesso alle sole predette attività;*

VISTE altresì le altrettanto continue misure intraprese dal Governo di Regione Lombardia per contrastare il diffondersi dell'epidemia da SARS-CoV-2, le cui ultime misure in materia di esercizi commerciali risalgono all'ordinanza del Presidente n. 539 del 03/05/2020, nella quale, all'art. 1.8 – *misure per le attività produttive*

e commerciali sospese, viene disposto che salvo quanto già previsto dal comma 8 dell'art. 2 del DPCM del 26/04/2020, è consentito l'accesso ai locali di qualsiasi attività sospesa per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture, fino alla data del 17/05/2020;

RICHIAMATO il rapporto dell'Istituto Superiore della Sanità ISS COVID-19 n. 5/2020 del 21/04/2020, *"indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2";*

RICHIAMATI i documenti tecnici sulle ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 redatti da INAIL anche in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, ed approvati dal Comitato Tecnico Scientifico istituito a supporto delle azioni governative nelle attività finalizzate al superamento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nelle versioni ad oggi disponibili, quantunque non precisamente mirati alle attività di commercio al dettaglio, bensì ai luoghi di lavoro in senso lato, al settore della ristorazione ed ai servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici, documenti nei quali viene data particolare importanza al ricambio d'aria naturale tramite porte e finestre come misura di prevenzione del contagio da virus, anche mantenendo la porta di ingresso aperta;

RICHIAMATA altresì l'informativa pubblicata il 29/04/2020 dal Ministero della Salute, inerente le regole per gli esercizi commerciali, nel quale viene dato specifico risalto all'importanza di mantenere adeguata areazione naturale e ricambio d'aria;

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 80/2017 (prot. 23586) mediante la quale è stata disposta la chiusura delle porte di accesso agli esercizi commerciali/terziari durante il periodo di esercizio degli impianti di climatizzazione invernale (riscaldamento) e climatizzazione estiva (raffrescamento);

RITENUTO prioritario, ad oggi, e fino al perdurare del conclamato stato emergenziale, attuare misure che possano contribuire al contenimento del contagio da SARS-CoV-2, come ad esempio mantenere aperte le porte di accesso alle attività di commercio al dettaglio dislocate sul territorio comunale, fatte comunque salve ulteriori misure dovessero venire impartite da organi di governo sovralocale;

RICHIAMATO l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

Che durante gli orari di apertura al pubblico i negozi ed i pubblici esercizi ubicati sul territorio comunale mantengano le porte di ingresso completamente aperte, al fine di garantire il più possibile il ricambio d'aria naturale come misura di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2.

DISPONE

- la sospensione degli effetti dell'ordinanza 80/2017 in merito all'obbligo di mantenere chiuse le porte di accesso agli esercizi/terziari durante il periodo di esercizio degli impianti di climatizzazione invernale (riscaldamento) e climatizzazione estiva (raffrescamento) fino al termine dello stato emergenziale da coronavirus SARS-CoV-2;
- che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet istituzionale dell'ente;
- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed irrogazioni delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il corpo di Polizia Locale, cui il presente provvedimento è trasmesso, nonché ogni altro agente od ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

INFORMA

- che la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra € 25,00 e € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge con la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- che, previa notifica a questa Amministrazione, contro il presente atto può essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto stesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della L. n. 241/1990 e secondo il codice del processo amministrativo approvato con D. Lgs. n. 104/2010, oppure può essere presentato, entro 120 giorni dalla stessa data, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Rodengo Saiano, lì 15 maggio 2020



IL SINDACO
Luigi Caimi

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'L' followed by a horizontal line that ends in an arrowhead.